

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2012

del 13 luglio 2012

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012 del 15 giugno 2012 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

1) dopo il paragrafo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012:

— **linea di bilancio 04 01 04 08:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi

compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa”,

— **linea di bilancio 04 03 05:** “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”»;

- 2) al paragrafo 5 i termini «e al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009» sono sostituiti da «, al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009 e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio dell'esercizio finanziario 2012 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012»;
- 3) ai paragrafi 6 e 7 i termini «paragrafo 8» sono sostituiti da «paragrafi 8 e 12».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

⁽¹⁾ GU L 270 del 4.10.2012, pag. 46.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.